

La vocazione di *Giurisprudenza costituzionale**

MICHELA MANETTI**

Data della pubblicazione sul sito: 17 dicembre 2021

Suggerimento di citazione

M. MANETTI, *La vocazione di* *Giurisprudenza costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione degli interventi svolti in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Sull’identità e la funzione di una rivista costituzionalistica, oggi”, che si è tenuto il 30 settembre 2021. Le tre relazioni introduttive di Augusto Barbera, Carlo Fusaro ed Enrico Grosso saranno pubblicate nel n. 4/2021 di *Quaderni Costituzionali*. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: www.radioradicale.it/scheda/648582/sullidentita-e-la-funzione-di-una-rivista-costituzionalistica-oggi.

** Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università degli studi di Siena (attività didattica prestata nell’Università degli studi “Roma Tre”); direttrice di *Giurisprudenza costituzionale*. Indirizzo mail: michela.manetti@unisi.it.

1. Meglio di me avrebbe potuto dire Alessandro Pace, che ha diretto la Rivista per tanti anni. Ma chiunque sa che lo scopo iniziale dell'impresa era assicurare la prescrittività della Carta repubblicana: scopo considerato comune a tutta la dottrina costituzionalistica, a prescindere dalle differenze, a volte inconciliabili, tra le posizioni dei diversi Autori.

Il focus era rappresentato dalla Corte costituzionale e dalla sua giurisprudenza, ma non solo: come ricordava Leopoldo Elia qualche anno fa, inizialmente era fortissimo l'interesse dei fondatori per il *government*, anche nei suoi aspetti minuti di cronaca costituzionale e parlamentare. In seguito questo interesse sembra essersi attenuato, ma a ben vedere ciò è dovuto al fatto che la stessa Corte è diventata parte attiva e decisiva del sistema dei poteri, forse ben più di quanto i fondatori avrebbero mai potuto immaginare. In altre parole la giurisprudenza costituzionale, dalla quale rampollano sempre nuovi tipi di pronunce, è diventata ben presto un capitolo del *government*, anzi forse il capitolo più difficile da descrivere, nel quale si debbono tenere insieme gli aspetti formali-processuali e i mutevoli rapporti politico-costituzionali.

2. Lo scopo iniziale oggi si ripropone innanzi tutto nella ferma volontà di mantenere al centro la Costituzione repubblicana, nella sua interezza, senza accedere ad immotivate istanze di revisione e senza indulgere a sovrapposizioni con altre Carte, dotate di un ben diverso valore politico e giuridico.

È quanto dobbiamo ai fondatori, che non avrebbero accettato di mettere in giuoco le garanzie costituzionali al fine di risolvere i problemi della classe politica. Così come non avrebbero capito la sparizione del potere dall'orizzonte della scienza costituzionalistica, né la deformalizzazione delle fonti che l'accompagna, pur talvolta presentata come servente al trionfo dei diritti inviolabili.

La fedeltà alle origini richiede poi di mantenere intatto il rigore metodologico dei contributi pubblicati, qualunque sia la metodologia prescelta. È vero infatti che la Rivista ha sin dalla sua nascita una vocazione in certo senso ecumenica, che ammette il confronto tra le diverse dottrine, subordinandolo esclusivamente alla serietà e alla correttezza delle riflessioni svolte.

Sul punto una tangibile minaccia sembra derivare dal sistema delle valutazioni e dei concorsi, come messo a nudo – in tutte le sue miserie – da Enrico Grosso, assieme allo stile per così dire impressionistico che l'uso del web ha fomentato, specie tra gli studiosi più giovani.

Oggi più d'uno non riesce a tenere distinto il contributo c.d. a caldo, immediato ma di breve durata, e lo studio vero e proprio, che è invece destinato a restare, e deve per questo soddisfare una serie di requisiti. La necessità di accumulare il maggior numero possibile di pubblicazioni – imposta dal sistema di selezione e di finanziamento – rende d'altronde inevitabile che gli Autori tendano a dimenticare questa distinzione. E tanto più se si tratta di scrivere una nota a sentenza, che è

genere molto poco redditizio – alla luce dei criteri dominanti – rispetto all’impegno che richiede (sorte condivisa peraltro con le voci enciclopediche, che certo rappresentano una delle forme più onerose di contributo: qui il sistema tocca il vero e proprio delirio). È così che si ritiene di poter scrivere una nota a sentenza liquidandola in un commento di poche righe, o viceversa riproponendo spezzoni di scritti più ampi, nel completo oblio del caso e del suo specifico interesse.

Sicché la Rivista è chiamata, da un lato, a valorizzare in tutti i modi il significato di una riflessione che sia capace di risalire dal particolare al generale; dall’altro, è costretta ad affrontare il problema dei doppioni, ovvero degli scritti che ripetono in tutto o in parte opere già pubblicate. Data la numerosità delle fonti dalle quali un’opera può essere diffusa, specialmente online, quest’ultimo è problema non da poco; credo anzi sia il problema principale che *tutte* le riviste si trovano dinanzi, se vogliono soddisfare quella pretesa di originalità senza la quale non ha senso la pubblicazione.

3. Facendosi portatrici di tale pretesa - che il sistema basato sulla quantità tende fatalmente ad ignorare - le riviste operano in realtà come danti causa, o se volete aiutanti, degli organi della valutazione. Per questo motivo dovrebbero sempre rifiutare la pubblicazione di scritti già pubblicati, in tutto o in parte, altrove; o, peggio, di scritti rifiutati da altre riviste, a meno che le motivazioni del rifiuto non siano attinenti allo specifico indirizzo del periodico interessato, o ad aspetti parimenti soggettivi della valutazione.

Per rendere efficace questo impegno, sarebbe a mio avviso necessario stipulare un *gentlemen’s/gentlewomen’s agreement*, grazie al quale le redazioni interessate si tengano in contatto, scambiandosi informazioni e anche confrontandosi sulle valutazioni effettuate, in modo da favorire la nascita di buone pratiche.